

INPGI - Ufficio Legale



2008-15727-TL

SBNT. 15727/08

Tribunale di Roma
Sezione Lavoro 3^ primo grado
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

N. 218542/2007

R. Gen.

dispositivo n.

Il giudice dott. Umberto Buonassisi nella causa

Tra

SARDEGNA TV s.r.l. in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Luigi Scanu, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Marcello Pistoiese n. 73, presso lo studio dell' Avv. Paola Fiecchi che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli Avvocati Giuseppe Macciotta e Sandro Piseddu per procura in atti (parte opponente);

E

INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola domiciliato elettivamente in Roma via Nizza 35, rappresentato e difeso dell'Avv. Sebastiano Cubeddu per procura in atti (parte opposta);


all' udienza del 14-10-2008 ha pronunciato il seguente dispositivo :

definitivamente pronunciando;

respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 3183/07);

condanna l'opponente a rifondere all'Inpgi le spese di lite liquidate in complessivi € 2500.00, oltre iva e cpa.

Il Giudice



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 8/8/2007 la Sardegna tv s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3183/2007 emesso dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, di cui chiedeva la revoca e/o annullamento, con il quale le si era intimato di pagare all'Inpgi, rispetto al periodo dicembre 2004/settembre 2006, la somma di € 67.440,00, oltre alle somme aggiuntive dovute dal 11/4/2007, spese e accessori, a titolo di contributi e sanzioni riferiti ai giornalisti E. B., L. F., M. M., L. C. e S. S.

L'opponente assumeva che nulla era dovuto all'Inpgi poiché i giornalisti non potevano essere considerati lavoratori subordinati.

L'Inpgi si costituiva contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto

Assunta prova testimoniale e autorizzato il deposito di note illustrative all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le pretese dell'Inpgi sono relative al mancato versamento di contributi assicurativi e alle corrispondenti sanzioni di legge rispetto ad alcuni giornalisti che l'opponente considera invece lavoratori autonomi (v. il verbale di accertamento n. 51 del 30 ottobre 2006 in atti).

Giova in primo luogo ricordare che, ai fini della pretesa contributiva dell'INPGI, è richiesto esclusivamente il possesso dello status di giornalista professionista e/o praticante e, dal gennaio 2001, di pubblicista, nonché lo svolgimento di attività giornalistica subordinata.

Questa obbligazione nasce infatti da una legge, e cioè dall'art. 38 della legge 416/81, come sostituito dall'art. 26 della legge 67/87; più di recente l'art. 76 della legge 388/2000 ha esteso la gestione propria dei giornalisti professionisti e praticanti anche in favore dei pubblicisti di cui all'art. 1, commi secondo e quarto, della legge 69/63.

Per ciò che concerne l'omissione contributiva, senza alcuna reale specifica e soprattutto tempestiva contestazione al contenuto del verbale di accertamento, e ai relativi accertamenti di fatto quali risultanti dalla documentazione allegata al fascicolo della fase monitoria, semplicemente ignorati nel ricorso in opposizione in quanto si fonderebbero sulle dichiarazioni degli stessi lavoratori interessati, l'opponente assume che non vi sarebbe prova della natura subordinata del rapporto di E. B., L. F., M. M., L. C. e S. S., mancando i tradizionali indici della subordinazione e non avendo le parti stipulato alcun contratto di lavoro subordinato.

Le contestazioni sollevate dalla società non sembrano tenere conto dei principi che caratterizzano la subordinazione in campo giornalistico, specie con riferimento alla figura del corrispondente a norma dell'art. 12 del CNLG.

Inoltre, se è vero che l'efficacia probatoria del verbale di accertamento non è illimitata, è anche vero che chi ne contesta il contenuto deve dedurre tempestivamente l'esistenza di specifici fatti e circostanze idonei a smentirne le risultanze (vedi per tutte Cass. n. 405/2004), come non è avvenuto nel caso in esame.

Né, al di là delle generiche allegazioni circa il preteso potere di individuare liberamente le tematiche da trattare e i tempi di realizzazione dell'articolo l'opponente, ha contestato che questi giornalisti lavoravano di fatto circa 6 ore al giorno compresi i giorni festivi.

Se non si comprende come questi potessero svolgere le loro mansioni giornalistiche, il cui contenuto non è in contestazione, in modo autonomo, ovvero realizzare servizi che non fossero loro assegnati di volta in volta dai superiori, nella stessa articolazione istruttoria della società (n.5) si riconosce che gli incarichi venivano conferiti secondo le necessità del telegiornale.

Quindi i lavoratori interessati non decidevano autonomamente niente, e tantomeno, come è stato dimostrato dalle deposizioni dei testimoni, i tempi ed i modi di svolgimento delle loro prestazioni.

E le prestazioni non erano affatto saltuarie o occasionali.

E' sufficiente porre attenzione al fatto, ad esempio, che la B..., oltre a realizzare stabilmente e giornalmente servizi di cronaca e interviste, aveva anche una rubrica di approfondimento fissa "Pregustas", circostanza sintomatica dello stabile inserimento del giornalista nella redazione di un giornale, per rendersi conto dell'infondatezza delle eccezioni dell'opponente relative alla natura delle prestazioni svolte.

Devono allora essere illustrati i principi generali della materia.

Com'è noto, la subordinazione nel lavoro giornalistico impone che il lavoratore rimanga a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione delle richieste *anche variabili* di quest'ultimo (Cass. n. 8260 del 28/7/95; Cass. n. 3272 del 27/3/98; Cass. n. 13778 del 7/11/2001; Cass. n. 4338 del 26/3/2002).

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, nel lavoro giornalistico l'elemento della subordinazione (che si connota soprattutto per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) risulta attenuato in ragione del carattere creativo della

prestazione costituente l'oggetto del rapporto, che determina inevitabilmente una rilevante autonomia del prestatore nella relativa effettuazione.

In particolare, l'elemento della subordinazione si connota, nel suo contenuto minimo, alla stregua dell'art. 2 del C.C.N.G. (che trova un suo precedente storico anche nel risalente contratto collettivo del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes - ai sensi della legge n. 741 del 1959 - con D.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153), con le caratteristiche proprie della figura del c.d. collaboratore fisso.

Tali caratteristiche consistono nella continuità della prestazione, nella responsabilità di un servizio e nel vincolo di dipendenza; esse definiscono pertanto una attività di sistematica redazione di articoli, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore informativo, con la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno del giornali

Per questo genere di professioni di natura *intellettuale* non decisiva deve ritenersi, pertanto, la classica circostanza "indiziaria" dell'osservanza di un determinato orario "fisso", così come la costante presenza del giornalista in redazione (ad es. Cass. n. 1024 del 9/2/96), rilevando solo il fatto che il giornalista fornisca con una intensa attività e permanente disponibilità nei confronti del datore di lavoro e delle sue esigenze un'ampia gamma di "rilevanti prestazioni di natura giornalistica (così ad es. la citata Cass. n. 4338 del 26/3/2002, nonché Cass. n. 1638/2004; Cass. n. 6983/2004; Cass. 14427/2004; Cass. n. 5878/2005; Cass. n.21591/2008).

"Per l'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, quando l'elemento della subordinazione risulti attenuato, prevalendo i caratteri della collaborazione, sono aspetti qualificanti la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non assumendo specifica rilevanza né la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, né l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse attività svolte dal datore di lavoro, e che impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass. Civ. Sez. lavoro 16.5.2001 n. 6727).

Quindi è di per sé irrilevante anche il fatto che il giornalista possa essere stato retribuito in forza di formali ricevute per prestazioni "professionali" o comunque a prestazione (vedi Cass. n. 1638/2004).

Le esposte considerazioni fanno comprendere l'infondatezza delle eccezioni dell'opponente in tema di *subordinazione attenuata* che muovono dalla presunta carenza di prova in ordine ai controlli e all'assoggettamento al potere direttivo dei giornalisti.

Ciò che rileva è solo l'impegno "permanente" dei giornalisti a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro (così Cass n. 3272/98) in presenza del quale la subordinazione può essere esclusa solo nel caso in cui siano state convenute singole, ancorchè continuative, prestazioni in una sorta di successione di incarichi di tipo professionale.

In particolare la prova dell'esistenza di un orario fisso e dello svolgimento tutti i giorni delle prestazioni non è richiesta rispetto al rapporto del già citato collaboratore fisso (per tutte Cass. 28 luglio 1995 n. 8260) e del corrispondente (Cass. 2556/84; Cass. n. 6983/2004).

Il corrispondente (come L. C. e S. S.) è un giornalista operante in una località diversa da quella ove ha sede la redazione del giornale, privo quindi di un campo di attività specializzato, il quale mette quotidianamente a disposizione della redazione la propria attività finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie, sulla base delle direttive impartitegli per la scelta delle stesse, per le modalità attuative della prestazione e per i contatti con la redazione.

Il giornalista corrispondente può essere ritenuto lavoratore subordinato anche se non riceve ordini specifici ed è libero di collaborare con altri giornali purchè sussista la continua dedizione funzionale al risultato perseguito dall'editore (Cass. 6983/2004 citata).

Sono sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro del corrispondente lo stabile incarico da parte del quotidiano con una retribuzione fissa mensile e accollo delle spese; la continuità delle prestazioni; i quasi quotidiani contatti telefonici con la direzione del giornale; lo stabile inserimento del giornalista nell'organizzazione aziendale, consistente nell'affidamento del datore di lavoro sulla permanenza della disponibilità del corrispondente, che assicura la tempestività dell'informazione in relazione ad avvenimenti rilevanti, ancorché il giornale non abbia in quei luoghi alcuna organizzazione; non rilevavano in senso contrario le circostanze che il lavoro possa essere svolto saltuariamente, con ampia autonomia e anche in assenza di ordini specifici, e che il giornalista presti la propria collaborazione anche per altri quotidiani e riviste, in quanto la disponibilità deve essere valutata nel senso di continua dedizione funzionale al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore.

Se questi sono i principi nell'atto di opposizione non è contenuta alcuna contestazione specifica capace di individuare un diverso contenuto dei rapporti.

E tutti i testimoni hanno finito per confermare quanto necessario e sufficiente ai fini della subordinazione.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della ricorrente da queste deposizioni è emersa chiaramente la perdurante disponibilità dei presunti collaboratori in favore dell'editore al fine di soddisfare le sue variabili esigenze informative e non è affatto stato provato che questi abbiano in realtà mai rifiutato specifiche chiamate (*"in concreto..non hanno mai rifiutato le chiamate"*, così il teste De Michele).

Di fatto solo il teste Cabasino (attuale vice direttore della Sardegna tv) ha affermato che i collaboratori avrebbero *più volte rifiutato le chiamate* con una dichiarazione che, oltre ad essere in contrasto con quella degli altri testimoni, risulta del tutto generica non avendo il teste riferito alcun episodio specifico riferibile ad uno dei giornalisti coinvolti nella vicenda.

Peraltro lo stesso teste ha dichiarato di poter confermare questi presunti rifiuti del C... e della S... a partire dall'ottobre 2006, e cioè dalla data in cui è diventato vice direttore.

Ma il periodo che interessa la presente causa è solo quello anteriore (dal dicembre 2004 al settembre 2006).

Peraltro anche dalla deposizione del teste Cabasino emerge chiaramente che le modalità di svolgimento delle prestazioni erano tipiche della subordinazione nel senso che queste venivano richieste e utilizzate "a seconda delle esigenze della redazione".

Ed in effetti il contrasto tra queste deposizioni è solo apparente e riguarda al massimo il "quantum" delle prestazioni (il teste La Picca riferisce di prestazioni svolte non per 5 giorni a settimana bensì, con una dichiarazione del tutto generica che conferma in ogni caso il carattere stabile e continuativo dei rapporti, "per 3 o 4 volte a settimana" finendo però per ammettere che i giornalisti potevano essere chiamati anche in altri giorni per sostituire i redattori in malattia o in ferie), non certo le relative modalità che non avevano nulla di autonomo.

Come è stato confermato dal teste Stefano De Michele (redattore ordinario della Sardegna tv), dal teste Marco La Picca Picca e dal teste Giuseppe Giuliani, E... B... (giornalista pubblicitario dal 7.7.99 e professionista dall'11 9 2006) dall'aprile 2005 al settembre 2006 ha pacificamente svolto le sue prestazioni (costantemente dalle 9 alle 13/13,30 ma a volte anche il pomeriggio e la sera: il teste Giuliani riferisce pertanto di una media di almeno 6 ore giornaliere) dal lunedì al venerdì svolgendo tipiche mansioni giornalistiche, consistenti nella realizzazione per i TG di servizi giornalistici di articoli, interviste, scrittura del serpentone ecc. sulla base delle direttive del capo servizio che le assegnava il servizio da realizzare il giorno successivo.

Dalla deposizione del teste De Michele è stato confermato pure che negli ordini di servizio affissi erano presenti anche i collaboratori.

Un discorso a parte impone la posizione dei giornalisti C (periodo 12/2004-9/2006) e S (stesso periodo) ai quali l'INPGI ha applicato l'art. 12 del CNLG (corrispondenti).

Ma anche in questo caso le risultanze dell'istruttoria sono univoche.

E' emerso infatti che il C e la S hanno provveduto stabilmente a svolgere tipiche mansioni di corrispondenti (ed erano gli unici, con il contributo di un operatore di ripresa), quotidianamente e a tempo pieno e coprendo le esigenze informative nel territorio di Sassari e provincia.

Ed a tale proposito i testi hanno confermato che si trattava proprio degli unici giornalisti incaricati di garantire la copertura delle esigenze informative in una determinata zona, ciò che è tipico del corrispondente (*"hanno stabilmente coperto stabilmente le esigenze informative nel territorio di Sassari e Provincia"* così i testi Giuliani e De Michele).

Erano insomma *"i nostri corrispondenti dalla sede di Sassari"* (così il teste La Picca).

Di fatto *"il C aveva la firma del telegiornale ed era anche il direttore della testata e del tg"* (teste La Picca) ed *"era obbligato a conformarsi alle indicazioni della redazione centrale"* (teste De Michele).

Entrambi si occupavano di cronaca nera e giudiziaria (effettuando appunto il c.d. "giro di cronaca"), di politica, cultura, spettacolo, e, più in generale, degli avvenimenti locali.

Entrambi realizzavano servizi stabilmente e con cadenza giornaliera o quasi giornaliera che andavano poi regolarmente in onda e venivano inviati nella redazione centrale tramite il sistema internet ADSL: *"in media da Sassari ricevevamo un pezzo al giorno suddivisi tra il C e la S ..."* (teste Giuliani).

Entrambi ricevevano costantemente precise disposizioni circa il contenuto e l'estensione dei servizi da realizzare dai redattori della redazione centrale.

A tale proposito il teste Giuliani ha chiarito che *"lavoravano sulla base delle disposizioni dei capo servizio della redazione di Cagliari... Poteva capitare, anzi questo era il meccanismo, che il capo servizio telefonasse alla Sanna dicendole domani c'è una certa conferenza, devi seguirla.. potevano proporre servizi ma erano assoggettati all'approvazione dei capi-servizio della redazione di Cagliari"*.

Di fatto il sistema è emblematico dello stabile inserimento dei medesimi nell'organizzazione della televisione: il C doveva comunque mantenere una stabile disponibilità e si teneva in costanti contatti telefonici con la redazione centrale dalla quale riceveva direttive precise; la S doveva a sua volta conformarsi a queste direttive.

Anche i testi citati dall'opponente hanno dovuto ammettere che la cadenza delle prestazioni era regolata esclusivamente dalle "variabili" esigenze dell'informazione locale in relazione all'interesse della Sardegna tv alla relativa copertura.

Ciò è più che sufficiente ai fini della subordinazione in base ai principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte.

Anche a volere aderire alle eccezioni dell'opponente secondo il quale i giornalisti, pur svolgendo in via continuativa le loro prestazioni, non avrebbero avuto l'obbligo di rispettare un orario fisso e predeterminato, ciò che rileva è solo l'impegno "permanente" a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro in presenza del quale la subordinazione può essere esclusa solo nel caso in cui siano state convenute singole, ancorché continuative, prestazioni in una sorta di successione di incarichi professionali.

Del resto come è stato recentemente affermato dalla Suprema Corte: *"la saltuarietà della prestazione non è elemento idoneo di per sé a qualificare come autonoma la prestazione resa, poiché, giusta l'insegnamento di richiamata giurisprudenza di legittimità, il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro"* (Cass. n. 21031/2008).

Proprio le già descritte modalità di svolgimento delle prestazioni in relazione a stabili esigenze informative della tv integra il requisito del "vincolo di dipendenza".

La circostanza che questa attività informativa potesse essere considerata del tutto marginale nell'economia del giornale e comunque non quotidiana, non esclude peraltro la subordinazione (Cass. n. 6727/2001 e Cass. n. 7931/2000).

Non rileva quindi la circostanza riferita dal solo teste Cabasino, peraltro in contrasto con le dichiarazioni di altri testimoni, secondo il quale i servizi più importanti venivano comunque affidati ai redattori "regolarizzati".

A fronte di queste in equivoche risultanze l'opponente si è limitata a eccepire genericamente che i giornalisti non erano assoggettati all'obbligo di osservare un determinato orario, nè hanno mai dovuto chiedere l'autorizzazione per assentarsi, e ad invocare la qualificazione formale dei rapporti. Non vi sarebbe prova soprattutto dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dei 5 giornalisti.

Al contrario l'autonomia tecnico professionale nello svolgimento delle mansioni, la flessibilità dell'orario di lavoro e la mancanza di sanzioni disciplinari non escludono affatto la configurabilità di

un rapporto di lavoro subordinato in base all'art. 2094 cod. civ (Cassazione Sezione Lavoro n. 21646 del 9 ottobre 2006).

Nè possono pertanto essere condivise le opinioni della società opponente che muovono dal presupposto che la "subordinazione" sia un bene sostanzialmente "disponibile".

A tale proposito si osserva anzitutto che, in ogni caso, anche al di fuori del settore giornalistico, i nuovi assetti di organizzazione del lavoro comportano oggi una attenuazione degli interventi direttivi e dei controlli dell'imprenditore (Cass. n. 9167 del 6/7/2001; Cass. n.8307 del 21/4/2005).

"Il vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, inteso come sottoposizione ad ordini specifici e al diretto e costante controllo datoriale, diviene quindi, con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro nella direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, sempre meno significativo della subordinazione, mentre, in riferimento a tale nuova realtà, assume valore di indice determinante della subordinazione l'assunzione dell'obbligazione di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle, con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa" (Cass. 9167/2001 citata).

Pertanto si deve guardare alla formale volontà delle parti solo se le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lasciano margini di ambiguità e di incertezza, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente appunto alle concrete modalità di esecuzione del rapporto (Cass. n. 7931 del 9/6/2000; Cass. n. 3200 del 5/3/2001; Cass. 4682 del 2/4/2002; Cass. n. 3001 del 1/3/2002; Cass. n. 16805 del 27/11/2002; Cass. n. 9892 dell'11 maggio 2005; Cass. n. 11952 dell'8/6/2005; Cass n. 22129 del 16/10/2006; Cass. n. 5826 del 13/3/2007).

Infatti: *"ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista"* (Cass. n. 11589 del 9/5/2008).

Con specifico riferimento al lavoro giornalistico la suprema Corte ha recentemente affermato che: *"In tale quadro di riferimento, il dato rappresentato dalla volontà delle parti, espressa nel contratto di lavoro, assume rilevanza (indiziaria, in quanto, sulla base del principio di effettività, può diventare decisivo il modo di svolgimento in concreto del rapporto, ove si discosti dalle previsioni contrattuali) solo laddove abbia ad oggetto la concreta determinazione delle caratteristiche modali delle prestazioni, in rapporto agli eventuali poteri di conformazione delle stesse da parte del datore di lavoro, mentre non assume alcun rilievo significativo la mera qualificazione ad opera delle parti - in ipotesi in termini di autonomia - di prestazioni che oggettivamente abbiano le caratteristiche del lavoro subordinato. Alla stregua delle note pronunce della Corte Costituzionale del 29 marzo 1993 n. 121 e del 31 marzo 1994 n. 115, non sarebbe infatti "consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'Ordinamento, e a maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore autorizzare le parti ad escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'inapplicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato"* (Cass. n. 21591/2008).

Inoltre la presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto della prestazione, l'organizzazione degli strumenti produttivi da parte del datore di lavoro, nonché la prestazione dell'attività lavorativa nei locali di quest'ultimo e l'assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo carattere "indicativo" per il solo fatto che il lavoro venga reso non tutti i giorni o per poche ore durante la giornata, dato che il rapporto di lavoro subordinato può ben coesistere con altre attività lavorative o di studio (Cass. n. 9152 del 6/7/2001; Cass. n. 20659 del 25/10/2005; Cass n. 5495 del 14 marzo 2006; Cass. n. 21031 del 1/8/2008).

Né il mancato esercizio del potere disciplinare costituisce un argomento significativo per escludere la natura subordinata del rapporto posto che la sua manifestazione non si esaurisce nel momento sanzionatorio di una condotta inadempiente, ma è direttamente funzionale al potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori di produzione e, come tale, si atteggia quale elemento concorrente per desumere la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 5508/2004).

Infatti l'esercizio del potere disciplinare è solo eventuale e rileva solo se risultano dedotti dal datore di lavoro specifici casi in cui, ricorrendone i presupposti (ossia essendosi verificata un'infrazione), non sia stato esercitato (Cass. n. 4280 del 1.3.2005).

Una volta accertato che si trattava di giornalisti stabilmente a disposizione della televisione, che hanno realizzato con cadenza quotidiana o quasi quotidiana numerosi servizi, è irrilevante quindi il fatto che i medesimi potessero avere altre collaborazioni (circostanza che in ogni caso l'istruttoria non ha confermato).

Per le esposte ragioni l'opposizione deve essere respinta.

Il decreto ingiuntivo deve quindi essere integralmente confermato.

Le spese, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico della società opponente

Roma 14-10-2008



IL CANCELLIERE CI
Concetta Russo

Il Giudice
Umberto Buonassisi

Depositato in Cancelleria
Roma, li. 20-10-08
IL CANCELLIERE CI
Concetta Russo

